

STATUTO

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale di Bibbona. n. 60 del 31.10.2005
e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale di Bibbona n. 114 del 21.12.2010**

**Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Casa Fattori n. 1 del 3.2.2006
e modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Casa Fattori n. 6 del 3.8.2011**

**DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA "CASA DI RIPOSO DR. CARLO FATTORI"**

STATUTO DELL' AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

"CASA DI RIPOSO

DR. CARLO FATTORI"

TITOLO I° - ORIGINE, SCOPO, RISORSE, NORME DI COMPORTAMENTO

Art.1- Origine storica e sede

1. La Casa di Riposo "Dr. Carlo Fattori" ha origine dalle disposizioni testamentarie della Signorina Adelaide Fattori, sorella del benemerito Dr. Carlo Fattori, da quelli della moglie Signora Cafarelli Nella e della cognata Cafarelli Lidia.
2. La sede della Casa di Riposo si trova nel Comune di Bibbona, Provincia di Livorno, via delle Mura n. 45.

Art.2 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Casa di Riposo "Dr. Carlo Fattori" è costituito dai beni immobili e mobili come da inventario, derivanti dai lasciti sopra menzionati, nonché da successive acquisizioni.

Art.3 - Scopo sociale

1. La Casa di Riposo "Dr. Carlo Fattori", già costituita in IPAB come da DPR del 31.1.1972, viene trasformata in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 43/2004 nonché delle tavole di fondazione e delle volontà dei fondatori, per l'assistenza agli anziani autosufficienti e non autosufficienti.

Art.4 - Risorse finanziarie

1. L'Ente persegue le proprie finalità:
 - a) con le rette dei ricoveri pagate dai soggetti ospiti;
 - b) con le quote erogate dall'Azienda USL competente per territorio.
2. La determinazione delle rette viene deliberata e approvata dal Consiglio di Amministrazione

Art.5 - Persone non ricoverabili

1.Nell'azienda non possono essere ricoverate persone affette da malattie contagiose e mentali o comunque riconosciute e certificate non idonee per la struttura.

Art.6 - Norme comportamentali

1.Gli ospiti dell'Azienda potranno essere dimessi per cattiva condotta, per molestie o comunque in quanto promotori di situazioni che rechino disturbo alla normale conduzione dell'attività d'istituto.

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE

Art.7 – Organi dell'Azienda

1.Sono organi dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa di Riposo Dr. Carlo Fattori”:

- a) Il Presidente
- b) Il Consiglio di Amministrazione
- c) Il Revisore dei Conti

Art.8 - Consiglio di Amministrazione

1.La Casa di Riposo è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 componenti, compreso il Presidente.

2.Fanno parte del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni testamentarie di cui all'art. 1, nonché della legge regionale toscana n. 43/2004:

- a) Un componente nominato dal Sindaco di Bibbona, con funzioni di Presidente;
- b) Il Parroco di Bibbona, o suo delegato, con funzioni di Vice Presidente;
- c) Un rappresentante della Confraternita del SS. Sacramento di Bibbona;
- d) Due componenti nominati dal Consiglio comunale di Bibbona, su proposta dei soggetti di cui ai punti a), b) e c).

Art.9 - Attribuzioni Consiglio di Amministrazione

1.Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo Statuto ed in particolare spetta al Consiglio:

- a) la definizione di obiettivi, priorità, piani e programmi per l'azione amministrativa e la gestione in coerenza con la programmazione zonale del sistema integrato dei servizi;

- l'individuazione e assegnazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie
- b) agli organi di direzione per il perseguimento dei fini istituzionali;
 - c) l'approvazione dei bilanci e del conto consuntivo;
 - d) la dismissione e l'acquisto dei beni immobili;
 - e) la verifica dell'azione amministrativa e della gestione e dei relativi risultati e l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
 - f) l'adozione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni;
 - g) la nomina del Segretario dell'Azienda per l'esercizio delle funzioni di cui al successivo art. 27;
 - h) mantenere viva, con i modi che riterrà più convenienti, la memoria dei benefattori della Casa di Riposo. A tale scopo, il Consiglio curerà in conformità alle disposizioni testamentarie della benefattrice Sig.ra Caffarelli Nella, che vengano celebrate nella Chiesa del cimitero di Bibbona n. 2 S. Messe, di cui una il 13 giugno in suffragio del compianto Dott. Carlo Fattori e l'altra il 9 gennaio in suffragio della consorte Sig.ra Caffarelli Nella. Dopo ciascuna Messa il sacerdote dovrà benedire le tombe della famiglia Fattori.

Art.10 - Componenti del C.d.A.

1.I componenti del C.d.A. restano in carica per 5 anni, a decorrere dall'avvenuta formalizzazione della loro nomina, e sono rieleggibili una sola volta. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non possa pervenirsi alla nomina di tutti i componenti del C.d.A., ovvero alla sostituzione dei componenti decaduti, morti o dimissionari, entro due mesi dal verificarsi dell'evento, il Comune di Bibbona provvederà autonomamente al completamento del C.d.A. per non compromettere o comunque intralciare il regolare funzionamento della struttura, fino all'esercizio del potere di rappresentanza dell'avente diritto.

Art.11 - Decadenza dei consiglieri

1.I componenti del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso saranno avviate le procedure per la loro sostituzione in conformità agli articoli 8e 10.

Art.12 – Funzioni e requisiti dei consiglieri

1.Le funzioni del Presidente, vice-presidente e degli altri consiglieri sono gratuite.

Art.13 - Ineleggibilità e incompatibilità

1.Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i soggetti che ricadono in una delle situazioni elencate all'art.20 comma 1 lettere a), b), c), d) della L.R. n.43/2004, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con le cariche elencate all'art.20 comma 3 lettere a), b), c), d), e), f) della stessa L.R. n. 43/2004.

2.I componenti gli organi dell'Azienda che si troveranno in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 20 o 23 della Legge saranno dichiarati decaduti se nel termine di trenta

giorni dalla contestazione non avranno rimosso la causa di incompatibilità ovvero formulato osservazioni che la facciano ritenere insussistente.

Art.14 - Norme comportamentali dei consiglieri

- 1.I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o controversie loro proprie o verso gli enti a cui appartengono.
- 2.Si devono inoltre astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente a servizi, somministrazioni o appalti di opere nell'interesse dei corpi cui appartengono, o comunque soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.
- 3.Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

CAPO III - SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE E ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Art.15 - Adunanze

- 1.Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo ordinariamente una volta al mese e comunque per l'approvazione del conto consuntivo, del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni al medesimo.
- 2.Le altre, ogni qualvolta lo richieda il verificarsi di un evento urgente, o per iniziativa del Presidente, o su domanda sottoscritta e motivata da almeno 3 componenti del Consiglio di Amministrazione stesso, o su richiesta del Consiglio Comunale di Bibbona.

Art.16 - Convocazione Consiglio di Amministrazione

- 1.La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere fatta dal presidente con avviso scritto da inviarsi almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nella lettera dovranno essere indicati, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno da trattare.
- 2.In caso di assenza o di impedimento del Presidente l'invito può essere firmato dal vicepresidente o, in assenza anche di quest'ultimo secondo quanto indicato all'art. 26 dal consigliere di cui all'art.9.
- 3.Tuttavia in casi di urgenza improrogabile, il Consiglio può essere convocato con preavviso da comunicare ai componenti del C.d.A. almeno 24 ore prima dell'adunanza.

Art.17 - Ordine del giorno

- 1.Diramato l'ordine del giorno, i consiglieri hanno diritto di prendere conoscenza, prima dell'adunanza, degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Questi devono rimanere depositati presso la segreteria dell'Ente almeno 2 giorni prima della seduta.

2.All'inizio della seduta, le proposte e i documenti devono essere depositati nella sala delle adunanze.

3.E' fatta eccezione nei casi di convocazione urgente ai sensi dell'art.16, ultimo comma, del presente Statuto.

Art.18 - Sedute del Consiglio di Amministrazione

1.Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

2.Nessuna persona non convocata può avere accesso durante la seduta.

3.Oltre il segretario dell'Ente , può essere ammessa la presenza di determinati funzionari o professionisti quando siano necessari chiarimenti in determinati affari.

Art.19 - Validità delle sedute

1.L'adunanza del Consiglio si apre all'ora fissata dall'avviso di convocazione, diviene valida non appena raggiunto il numero legale che viene accertato mediante appello nominale dei consiglieri, dal segretario dell'Ente. Trascorsa l'ora da quella fissata nell'invito e mancando il numero legale, il Presidente apre la seduta per i consiglieri che sono presenti e fa redigere il verbale di diserzione per l'assenza del numero dei membri richiesti dall'art.19 del presente Statuto.

Art.20 - Deliberazioni

1.Le deliberazioni del Consiglio sono approvate con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono, compreso il Presidente, e col voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.

2.Ai fini della determinazione della validità dell'adunanza, non sono computati nel numero dei componenti il Consiglio, coloro che, avendo interesse giusto l'art.14 del presente Statuto, non possono prendere parte alla deliberazione.

3.I consiglieri che si astengono dal voto sono computati, ai fini della validità dell'adunanza del Consiglio, fra i votanti.

Art.21 - Interventi dei Consiglieri

1.I consiglieri che intendono parlare su una proposta iscritta all'ordine del giorno, devono fare la richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine della domanda.

2.Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta di disamina. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplice dichiarazione di voto.

Art.22 - Votazioni

1.Le votazioni si fanno per appello nominale e di norma a voti segreti.

2.Hanno sempre luogo a voti segreti, quando si tratti di questioni concernenti persone.

Art.23 - Verbali delle deliberazioni

1.I processi verbali delle deliberazioni sono compilati dal Segretario che ha assistito alla seduta, debbono essere sempre motivate e contenere il riassunto delle discussioni avvenute sui singoli argomenti trattati.

2.Essi devono fare menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve con le quali taluni degli amministratori abbiano inteso spiegare, difendere o ricurare il proprio voto. Dai verbali deve farsi constare il risultato della votazione e se detta votazione sia stata eseguita per appello nominale o a voti segreti.

Art.24 - Firma dei verbali

1.I processi verbali del Consiglio sono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

CAPO IV – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.25 - Nomina e funzioni del Presidente

1.Il presidente è il legale rappresentante dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona e la rappresenta in giudizio, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Spetta in particolare al Presidente:

a)convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, proporre le materie da trattare nelle adunanze, distribuire fra i consiglieri gli affari su cui il Consiglio deve deliberare, vigilare al compimento delle pratiche ad essi affidate e firmare i provvedimenti;

b)eseguire le deliberazioni del Consiglio, firmare gli atti relativi, stipulare i contratti e le convenzioni approvate ed autorizzate dal consiglio;

c)autorizzare entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e sotto l'osservanza delle leggi e regolamenti vigenti, nonché delle norme e disposizioni adottate dal Consiglio, le spese occorrenti alla normale gestione della casa di riposo, curando al tempo stesso il tempestivo realizzo delle entrate di bilancio con le quali le dette spese devono essere fronteggiate;

d)rilasciare gli attestati dei servizi prestati alle dipendenze dell'Ente e firmare ogni altra attestazione o dichiarazione che possa essere richiesta da terzi, uffici ed autorità;

e)concedere i congedi ordinari e prendere, nei confronti del personale, i provvedimenti disciplinari di sua competenza.Occorrendo potrà sospendere gli impiegati e i salariati, salvo a conferirne al Consiglio nella sua prossima adunanza da convocare;

f)adottare tutti i provvedimenti ordinari, che non siano di competenza del Consiglio di Amministrazione, necessari a garantire il regolare andamento della casa di riposo.

2.Nei casi di urgenza, dovrà fare tutti gli atti conservativi dei diritti della casa di riposo e potrà adottare qualsiasi provvedimento ordinario e straordinario anche deliberativo, salvo a riferirne al Consiglio nella sua prossima adunanza, da convocare nel più breve termine, per ottenere la ratifica.

3.Gli atti di cui sopra saranno assunti sentito il vice-presidente.

Art.26 - Nomina e funzioni del Vice Presidente

1.Il Parroco di Bibbona, o suo delegato, è il vice presidente del C.d.A. In caso di assenza, o di impedimento del Presidente il vice Presidente ne fa le veci. In caso di assenza o

impedimento il Vice Presidente è sostituito dal Consigliere di maggiore anzianità di appartenenza al consiglio e a pari anzianità di appartenenza, il più anziano di età.

CAPO V - SEGRETARIO E REVISORE DEI CONTI

. Art.27 - Segretario

1.L'incarico di Segretario dell'Azienda viene affidato dal Consiglio di Amministrazione, anche quale prestazione di natura occasionale, ad un Segretario comunale ovvero ad un dirigente di area amministrativa di un ente pubblico territoriale, in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera di Segretario comunale, previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza.

2.Il ruolo e le funzioni del Segretario della "Casa di Riposo" sono equiparate a quelle indicate al Titolo IV, capo II del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Art.28 – Revisore dei conti

1.Ai sensi dell'art.21 comma 2 l'Azienda si avvarrà del revisore dei conti nominato dal Comune essendo il bilancio inferiore al valore di € 2.000.000,00.

TITOLO III - NORME GENERALI

Art.29 - Mandati di pagamento

1.I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente nonché di quella del Segretario.

Art.30 - Disposizioni finali

1.Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si fa riferimento alla L.R. n.43 del 3.8.2004 al codice civile ed alle leggi speciali in materia.